

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: impiego pubblico scolastico.

PER: Prof.ssa COLLURA Erika [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma, al Viale Trastevere n. 76/A, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in quanto domiciliataria *ex lege*, con indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del rappresentante legale p.t., con sede legale in Palermo, alla Via Giovanni Fattori, 60, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in quanto domiciliataria *ex lege*, con indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE;

Ambito Territoriale Provinciale di Agrigento (C.F. 80004660843), in persona del rappresentante legale p.t., con sede legale in Agrigento, alla Via Leonardo da Vinci, 1, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in quanto domiciliataria *ex lege*, con indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE;

Per la disapplicazione

- **delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado (ADMM) e del relativo decreto di**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

approvazione, come pubblicate dall'USP di Agrigento sul sito istituzionale (doc.1), nella parte in cui non prevedono la partecipazione della ricorrente ai piani di assunzione in ruolo. Nonché ove occorra, per le medesime e anzidette ragioni, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 (doc.2), avente ad oggetto l'aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio, nonché dell'ordinanza ministeriale n. 114/2024 (doc.3), avente ad oggetto la proroga della data relativa all'aggiornamento delle GPS, nonché della nota ministeriale nn. 71491/2024 e 6108/2024 (doc.4), tramite cui è stata comunicata agli USR la predetta ordinanza relativa all'aggiornamento delle GPS, nonché del dm n. 111/2024 (doc.5), nella parte in cui non prevede che la riserva possa permettere la partecipazione ai piani di assunzione in ruolo, nonché ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc.6) e dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (doc.7), nella parte in cui istituiscono ed aggiornano le GPS, se intese in senso escludente.

Tanto premesso, la parte istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La Prof.ssa Collura, con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania per insegnare nella scuola secondaria di primo grado (ADMM) (**doc.8**), ha provveduto a richiedere il riconoscimento del titolo in Italia.
2. La ricorrente, in quanto docente specializzata sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado, ambisce dunque a partecipare alle assunzioni previste ai sensi del D.l. n. 73/2021, come convertito in legge n. 106/2021, prorogato ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) -bis del Dl n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024 (in avanti, più semplicemente, “la normativa” ovvero “la normativa straordinaria”).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

3. In particolare, la predetta normativa prevede, oltre all'assunzione dei docenti di sostegno per le supplenze annuali, che i docenti, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso del sostegno, vengano altresì assunti *ex lege* con contratto di lavoro a tempo determinato, che, poi, una volta superato il primo anno, potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Tale contratto è diverso da quello che la docente ha attualmente in corso presso l'Istituto Comprensivo ■■■■■■■■■■ (doc.9); infatti, quest'ultimo è il tradizionale contratto di lavoro a tempo determinato, mentre il contratto di lavoro ai sensi della predetta norma - dalla cui procedura di assunzione la ricorrente è stata per l'appunto esclusa - è finalizzato all'immissione in ruolo (trascorso il primo anno di assunzione, il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato).
5. La norma non pone dunque alcun limite per i docenti con titolo estero per i quali, come l'odierna ricorrente, è stato previsto l'inserimento con riserva: in altri termini, la predetta norma primaria, nello stabilire l'assunzione dei docenti di sostegno in Prima Fascia delle GPS, non limita in alcun modo il loro reclutamento.
6. Ciò detto, com'è noto, le GPS, che si articolano su base provinciale, sono costituite da due Fasce: i) la Prima Fascia è per l'appunto quella principale da cui l'USP di Agrigento attinge con priorità sia per il conferimento degli incarichi annuali e sia per l'assunzione finalizzata al ruolo sul sostegno in base al predetto piano di stabilizzazione, in tale fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati, e per i docenti abilitati o specializzati all'estero è stato appunto previsto l'inserimento con riserva, ma senza che la riserva possa permettere l'assunzione in ruolo; ii) la Seconda Fascia, invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima Fascia.
7. La parte ricorrente, pertanto, è attualmente inserita con riserva nella Prima Fascia delle GPS per la provincia di Agrigento per la classe di concorso sostegno nella



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

scuola secondaria di primo grado (ADMM) (**già doc.1**) e in cui compare con riserva in posizione n. 207.

8. La ricorrente, tuttavia, non ha potuto prendere parte alle procedure di assunzione con contratto ai sensi dell'anzidetta normativa primaria, in quanto il datore di lavoro intende ingiustamente la riserva come *inutiliter data*.
9. La riserva, secondo la parte datoriale, come altresì previsto dall'art. 3 comma 2 del dm. n. 111/2024 (**già doc.5**), non produce alcuna efficacia tale da poter poi essere sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.
10. Più in particolare, la predetta normativa (art. 3 comma 2 del dm n. 111/2024 **già doc.5**) prevede che soltanto i docenti inseriti a pieno titolo possano partecipare alla procedura di immissione in ruolo e non anche i docenti inseriti con riserva: "*Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a **pieno titolo** nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente*".
11. Per tali ragioni, contro l'esclusione dalla procedura di reclutamento indetta ai sensi della predetta norma, ricorre la docente per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, **Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230**).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l’accertamento del diritto**, questa vada sottoposta al Giudice Ordinario al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente..., ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL D.L. N. 73/2021, COME
CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021, PROROGATO AI SENSI DELL'ART.
14 COMMA 1 LETT. C)-BIS DEL DL N. 19/2024, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 56/2024 - VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 36/2005/CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO
DEL DIRITTO COMUNITARIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEL D. LGS. N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST – IN
SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ED ILLEGITTIMITA'
COMUNITARIA.

2.1. Con riferimento alla fattispecie in esame, non vale l'argomento che potrebbe essere prevedibilmente sollevato dalla controparte, secondo cui la ricorrente è comunque destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato, e, pertanto, non dovrebbe articolare alcuna doglianza circa la sua esclusione dalla procedura di immissione in ruolo di cui alla predetta normativa.

Ed infatti, la discriminazione che la docente censura con il presente ricorso, consiste proprio nella sua esclusione dalla procedura finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione a cui la riserva funge da ingiusto impedimento.

D'altronde, occorre altresì rilevare come nell'ordinamento non esista una norma primaria che imponga lo stesso limite previsto dalla parte datoriale; anzi, l'ordinamento interno e quello eurounitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli, senza che ciò comporti una *deminutio* in capo alla lavoratrice.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

2.2. Come già più volte è stato riconosciuto da parte della Giurisprudenza, la riserva non può dunque impedire l'assunzione in ruolo: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale **con riserva**...: ...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020).

La manifesta contraddittorietà del comportamento da parte del datore di lavoro rende perciò inutile la procedura stessa di inserimento nella prima fascia, poiché, nonostante l'inserimento nelle GPS per il sostegno, la docente non ha potuto prendere parte alla predetta procedura di assunzione in ruolo.

Pertanto, la vicenda espone anche la stessa parte datoriale, che impedisce in tutti i modi l'assunzione della docente in ruolo, a rilievi di tipo anti-comunitario a scapito dello stesso interesse pubblico.

Neppure può militare in senso opposto le tesi che anche in questo caso potrebbero essere argomentate dalla controparte, secondo cui la riserva sarebbe essa stessa un punto di incontro tra interesse pubblico e privato: in realtà, l'inserimento in graduatoria, senza che da ciò derivi l'assunzione in ruolo, non può di certo essere considerato come un elemento di vantaggio per la parte privata, ma come una circostanza sostanzialmente inutile.

2.3. L'inserimento con riserva, infatti, se inteso secondo l'ottica datoriale, finisce per non innovare il mondo del diritto e, pertanto, tale scelta non può dirsi lecita, in quanto, come già è stato affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una norma deve essere sempre intesa in senso modificato della realtà giuridica, altrimenti, finisce per



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

non essere una norma, ma una previsione priva di significato: ”Come è stato osservato, i concetti giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l'interprete non può che aggiornare l'esegesi a partire da essi, sforzandosi di dare alle norme un senso, al pari di quanto l'art. 1367 cod. civ. prescrive per il contratto, stabilendo che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ” (cfr. Sent. Corte di Cassazione, n.1663/2020).

2.4. Sul punto, di recente, in senso favorevole, si è anche espresso il Tribunale del Lavoro di Pavia, il quale ha affermato, richiamando la giurisprudenza di rilievo, su ricorso di questa stessa difesa, che: “è principio consolidato, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, quello per il quale la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risiede sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario, e va individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset (T.A.R. Lazio, sent. n. 10937/2019). E' stato, altresì, specificato che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto (T.A.R. Lazio, sent. n. 10252/2020)".

Già in precedenza la giudice del lavoro del tribunale di Frosinone, con sentenza del 20 settembre 2023, con ampia e condivisibile motivazione, era giunta alle medesime conclusioni.

Nel caso che ci occupa la ricorrente lamenta e dimostra di essere stata assunta, per l'anno scolastico in corso, con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, IV comma della medesima ordinanza ministeriale n. 112/2022 (citato doc. 7), senza aver, invece, potuto partecipare alle assunzioni previste dalla L. n. 15/22 riservate ai docenti inseriti nella prima fascia, che consentono la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo un anno di servizio" (**così, ex plurimis, Trib. Lav. Pavia, sent. n. 271/2024**).

2.5. Peraltro, come si può evincere dal bollettino prot. n. 4747/2024 (**doc.10**), con riferimento alla classe di concorso della ricorrente, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzato al ruolo, sono stati assunti i docenti che si trovano in posizione inferiore rispetto a quella della odierna parte istante.

Da ciò deriva, quale ulteriore distorsione del caso in argomento, che i docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente sono stati assunti in ruolo, mentre la docente, che vanta in punteggio superiore, benché inserita nella medesima graduatoria, è esclusa dal reclutamento per il ruolo.

2.6. In subordine: illegittimità costituzionale e/o comunitaria. Dalla normativa sopra menzionata non appaiono esserci ostacoli riguardo all'assunzione in ruolo con riserva dei docenti abilitati all'estero. Tale vicenda escludente, pertanto, non è stata tipizzata da alcuna norma.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ad ogni modo, ove per assurdo l'esclusione dovesse essere presente nell'anzidetta normativa, sussistono seri dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in argomento in relazione agli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

Invero, la norma, ove intesa in senso escludente, creerebbe un'assurda discriminazione tra docenti con titolo italiano e docenti con titolo estero in attesa di ricevere risposta da parte del Ministero.

Ed infatti, le tempistiche che la parte pubblica impiega per la conclusione del procedimento amministrativo non possono ricadere sul privato.

Inoltre, l'esclusione della parte istante crea un sistema completamente distorto anche sotto il profilo del merito, posto che la ricorrente con punteggio superiore rimane esclusa, mentre altri docenti, con punteggio inferiore, vengono reclutati per il ruolo al suo posto.

È dunque evidente come tale profilo permette di porre in rilievo l'incostituzionalità della norma ove intesa in senso escludente.

2.7. Peraltro, appare opportuno evidenziare anche il rilievo anti-comunitario della stessa normativa nel caso in cui la norma venisse intesa nel senso non auspicato.

Com'è noto, infatti, la direttiva 35/2006/CE obbliga gli Stati membri a non protrarre alcuna discriminazione tra titoli.

Inoltre, tale direttiva è stata interpretata in senso nomofilattico, riconoscendo il *favor* concesso alla libera circolazione dei titoli esteri da parte dell'Adunanza Plenaria (**Sentt. nn. 18-19-20-21-22**), che ha escluso l'automatismo escludente.

Per tali ragioni, si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro che venga sollevata questione di legittimità costituzionale e/o comunitaria in ordine alla legittimità della predetta norma ove venisse intesa in senso diverso da quello auspicato dalla ricorrente.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

III

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

3.1. Com'è noto, ai sensi dell'art 102, co.2 cpc, è il Giudice a disporre l'integrità o meno del contraddittorio, e, ove il Giudice del lavoro dovesse ritenere il contraddittorio non integro, emana apposita ordinanza al fine di evocare in giudizio gli eventuali soggetti che siano stati estromessi.

Pertanto, alla luce del predetto disposto normativo, riguardo all'integrità o meno del contraddittorio, ci si rimette ad ogni valutazione secondo giustizia, non essendo tale profilo rimesso alla disponibilità della singola parte privata.

3.2. Tuttavia, secondo ormai quella che è la prassi consolidata nell'ambito dell'impiego pubblico scolastico, accade che i ricorsi seriali analoghi vengano notificati altresì ai soggetti presenti nelle ambite graduatorie e che potrebbero essere scavalcati in caso di accoglimento del ricorso.

Applicando, pertanto, le anzidette valutazioni anche al caso di specie, si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di disporre la notifica del presente ricorso altresì nei confronti di tutti i docenti inseriti nella Prima Fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM di Agrigento e che potrebbero essere scavalcati ove la ricorrente vincesse il ricorso.

3.3. Al tempo stesso, essendo materialmente impossibile procedere con la notificazione secondo i metodi ordinari, si chiede, ove dovesse essere disposta l'integrazione del contraddittorio, di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o degli Uffici Scolastici locali, fatta comunque salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, in fatto e in diritto, Codesto Ill.mo Tribunale *Voglia* accogliere le seguenti



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

CONCLUSIONI

Nel merito: ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo estero, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della propria partecipazione ai piani di assunzione indetti dalla normativa speciale in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di primo grado (ADMM) dell'USP di Agrigento, in quanto docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di riconoscimento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;

Ove occorra previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Per lo effetto: CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alla procedura di immissione in ruolo per la classe di concorso ADMM con mansione di docente ed alle dipendenze dell'ATP di Agrigento- USR Palermo- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e dei rispettivi rappresentanti legali p.t. a decorrere dall'a.s. 2024/2025, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Pubblico impiego – Valore indeterminabile – cu 259,00, se dovuto.

Si allega:

- 1) Estratto GPS di Prima Fascia per il sostegno nella Scuola secondaria di primo grado, in cui compare l'odierna ricorrente;
- 2) Ordinanza Ministeriale n.88/2024;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 3) Nota nn. 71491/2024 e 6108/2024.
- 4) Ordinanza Ministeriale n. 114/2024;
- 5) Decreto Ministeriale n. 111/2024;
- 6) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
- 7) Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
- 8) Titolo estero;
- 9) Bollettino da cui si evince l'attuale contratto della ricorrente;
- 10) Sent. Trib Lav. Pavia.

Salvezze illimitate.

Bologna-Agrigento, f.to Avv. Sirio Solidoro

